

Intervento straordinario a sostegno delle imprese a fronte dell'emergenza dovuta alla diffusione del "granchio blu"

in regime "de minimis" sulla base del

Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - art. 1 comma 2.

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili

La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare adeguata risposta ai danni subiti e agli oneri sostenuti dalle imprese del comparto della venericoltura a seguito della crisi ambientale determinata dal "granchio blu" ha adottato diverse misure e interventi.

Tra le misure attuate, con la L.R. del 28 dicembre 2023, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024)", in particolare con l'art. 29 "Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura" al comma 1 è stato previsto che "al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell'acquacoltura che esercitano l'attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del "granchio blu", la Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2024, per allineare l'importo del canone versato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) a quello di minore importo quantificato per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 40.000,00".

Con il presente Avviso si prevede pertanto un sostegno in regime "de minimis" alle imprese titolari di concessioni demaniali in aree del demanio idrico per l'anno 2024 al fine di equiparare il canone concessorio idrico a quello demaniale.

2. Soggetti beneficiari – Requisito per l'accesso

Possono beneficiare del contributo previsto dalla L.R. n. 18/2023, le imprese di venericoltura, titolari di concessioni in aree del demanio idrico, purché la concessione risulti da apposito atto di concessione in vigore che abbiano versato il canone concessorio dovuto per l'anno.

Il contributo per ogni singola impresa, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dal presente Avviso, non potrà superare l'importo del canone concessorio stabilito per le concessioni analoghe rilasciate in demanio marittimo.

2.1 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico le imprese individuate al paragrafo 2, in possesso dei seguenti requisiti:

1. sede operativa dell'impresa in Emilia-Romagna dimostrabile attraverso la titolarità della concessione demaniale in un'area nel mare antistante alle coste regionali o nelle acque interne regionali;
2. iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

3. titolarità di partita IVA;
4. assenza di procedure concorsuali: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
5. regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
6. applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente;
7. assenza nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
8. assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
9. situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. presenza delle condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 2023/2831 in relazione all'eventuale cumulo con altre tipologie di aiuti "de minimis", ed in particolare non aver superato i limiti previsti all'art. 3 del medesimo Regolamento per gli aiuti de minimis pari ad euro 300.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti);
11. impresa titolare di concessione demaniale in Demanio idrico e in regola con il pagamento dei canoni e delle imposte regionali dovute per la concessione, relativamente ai 5 anni precedenti a quello oggetto del presente Avviso.
12. impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al pagamento degli aiuti.

3. Dotazione finanziaria

Al finanziamento delle domande ammesse sono destinate le seguenti risorse economiche, nella misura di 40.000,00 euro, stanziato sul capitolo U78160 - "Contributi ad imprese dell'acquacoltura che esercitano attività di venericoltura, in difficoltà a causa della diffusione invasiva del granchio blu per l'allineamento del canone annuale per le concessioni di demanio idrico" (art. 29, L.R. 28 dicembre 2023, n.18) del bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026, anno di previsione 2024.

4. Natura, calcolo ed entità dell'aiuto

L'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è corrisposto per uniformare i canoni demaniali idrici ai canoni demaniali marittimi per attività di acquacoltura.

Il contributo per ogni singola impresa ammesso sarà determinato dalla differenza tra canone demaniale calcolato con i parametri stabiliti per il demanio idrico e canone demaniale calcolato secondo i criteri stabiliti per il demanio marittimo. La misura massima del contributo per ogni singola impresa non potrà superare l'importo così determinato. Il contributo sarà corrisposto solo ai soggetti in regola con il versamento dei canoni concessori.

L'aiuto verrà suddiviso a favore di tutte le domande aventi diritto, commisurato alla superficie in concessione, senza procedere ad una selezione o alla definizione di una graduatoria di priorità tra i beneficiari.

Per poter procedere ai calcoli suddetti, le superficie delle concessioni demaniali saranno desunte dagli atti amministrativi rilasciati in corso di validità.

4.1 Massimali e cumulo de minimis

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare un massimale di 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando un limite nazionale di aiuti stabilito dal medesimo Regolamento per ciascun Stato membro. Tale massimale e tale limite si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda invece il cumulo, si rimanda all'art. 5 del suddetto Regolamento per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti *de minimis* eventualmente concessi per altri settori o attività.

Inoltre, gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Dall'importo dell'aiuto andranno detratte eventuali somme percepite dal beneficiario allo stesso titolo.

5. Strumenti e procedure di attuazione

5.1 Presentazione della domanda di aiuto.

La domanda per l'accesso all'aiuto può essere presentata dalle imprese titolari di concessioni in aree del demanio idrico del territorio della Regione Emilia-Romagna.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente **tramite pec** all'indirizzo:

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

successivamente alla data di adozione della delibera della Giunta regionale con cui si adotta il presente Avviso pubblico e comunque **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale**, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 2) alla deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, ed integrata con la documentazione elencata al successivo sottoparagrafo 5.2.

Sia la domanda che le allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **dovranno essere sottoscritte con firma digitale** dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono dichiarate irricevibili le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.

5.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità, pena l'inammissibilità:

- a) copia dell'atto di licenza di concessione, in corso di validità, per l'occupazione del demanio idrico per attività di acquacoltura;
- b) copia della quietanza di versamento del canone demaniale idrico relativo all'annualità 2024;
- c) copia delle quietanze di versamento dei canoni demaniali idrici degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti all'annualità corrente;
- d) copia dell'atto costitutivo e statuto qualora non reperibile attraverso il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- e) estratto del libro dei soci al momento di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante;
- f) eventuale documentazione che comprovi una variazione di denominazione o ragione sociale dell'impresa ittica intercorsa durante il periodo di riferimento utile per il calcolo del contributo.

6. Modalità di istruttoria e di concessione dell'aiuto

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente:

- la presenza del requisito di accesso, mediante i dati dichiarati nella domanda di contributo;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al sottoparagrafo 2.1.

Il Settore regionale provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di determinare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Settore regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Prima della concessione dell'aiuto, si provvederà inoltre a verificare che il richiedente soddisfi le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 2023/2831, in particolare non abbia superato i limiti previsti per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 300.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti), e rispetti le condizioni di cumulo con altre tipologie di aiuti "*de minimis*".

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Sarà ammissibile anche la domanda di aiuto presentata da un'impresa che, nel periodo considerato per il calcolo dell'aiuto, ha subito una variazione di denominazione o ragione sociale. In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata copia della documentazione che comprovi le modifiche intervenute.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

7. Controlli

Il Settore regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, il controllo amministrativo diretto sulle domande di contributo presentate.

Le domande saranno considerate ammissibili al contributo se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico.

Al termine della fase istruttoria, il Settore regionale competente provvederà:

- a redigere, relativamente a ciascun beneficiario, un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità e relativa check-list;
- a calcolare l'importo del contributo spettante a ciascuna impresa beneficiaria.

Terminata la fase istruttoria, e comunque entro il **30 settembre 2024**, il Responsabile del Settore regionale approverà con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario il corrispondente aiuto, provvedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Settore regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'aiuto la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES entro il **31 ottobre 2024**.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Settore regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

8. Liquidazione e pagamento dell'aiuto

Il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento del contributo a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto di cui al precedente paragrafo 7, compilati secondo il fac-simile del modello, riferito all'anno di liquidazione del contributo, scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Agricoltura caccia e pesca – bandi aperti".

9. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di aiuto, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ed entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero

verificarsi a carico dell'impresa, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'aiuto;

- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione di ogni documentazione indicata nella domanda ai fini della concessione del contributo;
- assicurare la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

10. Revoca, rinuncia e recupero dell'aiuto

Il soggetto avente diritto che intende rinunciare all'aiuto deve darne comunicazione entro il 30 settembre 2024, mediante posta certificata, al Settore regionale competente, in modo da non arrecare danno agli altri richiedenti, in quanto l'entità dell'importo degli aiuti sono calcolati tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e del numero totale di imprese aventi diritto.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'aiuto qualora già concesso o percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo concesso e qualora l'aiuto sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. Disposizioni generali

Con specifico atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura si potrà eventualmente provvedere:

- a prorogare i termini indicati per la presentazione delle domande di contributo;
- a fornire eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato dal presente Avviso pubblico.

12. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Angela Maini Responsabile della EQ "Gestione del Demanio marittimo per la pesca e l'acquacoltura" della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – Bologna.